



*Ministero
dello Sviluppo Economico*



REGIONE PUGLIA



REGIONE BASILICATA



Accordo di Programma di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

tra

Ministero dello Sviluppo Economico

Regione PUGLIA

Regione BASILICATA

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.
(INVITALIA)

Premesse

La filiera lucana e pugliese del mobile imbottito rappresenta una realtà economica di rilievo del Mezzogiorno, nata da processi di gemmazione ed imitazione imprenditoriale, perlopiù stimolati dalla presenza di imprese leader, ed ubicata in un'area denominata Murgia, a cavallo tra le Regioni Basilicata e Puglia.

Le Regioni Basilicata e Puglia hanno rispettivamente riconosciuto, con atti formali, l'esistenza di un numero significativo di aziende specializzate nel settore e collegate tra loro da un sistema di relazioni tendenzialmente stabile e strutturato, riconducibile ad una organizzazione Distrettuale.

La Regione Basilicata ha riconosciuto l'area compresa tra i comuni di Matera e Montescaglioso quale Distretto del Mobile Imbottito con la Legge Regionale n.1/2001 e con successiva D.G.R. 1433/2001. Nello specifico i Comuni afferenti al Distretto sono: Ferrandina, Matera, Montescaglioso e Pisticci (tutti in provincia di Matera).

La Regione Puglia ha riconosciuto il comparto del mobile imbottito all'interno del più ampio Distretto produttivo del Legno-Arredo che ha ottenuto il definitivo riconoscimento da parte della Giunta regionale con D.G.R. n. 1703/2010 . Con successivi atti deliberativi (da ultima la D.G.R. n. 2200/2011) la Regione ha individuato i territori interessati dalla crisi del settore, ampliando, di fatto, l'area originaria del Distretto. Sulla base degli atti normativi sopra citati, i Comuni interessati dalla crisi sono: Altamura, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Modugno, Poggiorsini, Santeramo in Colle (in provincia di Bari); Ginosa e Laterza (in provincia di Taranto).

In data 19 marzo 2006 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per le Attività Produttive, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni Basilicata e Puglia, il Distretto Industriale del Mobile Imbottito di Matera, le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL confederali e FENEAL-FILCA-FILLEA nazionali, regionali e territoriali, la CISAL, la Confindustria della Basilicata e della Puglia, la CONFAPI della Basilicata e della Puglia, l'API di Bari e Matera, la Confartigianato della Basilicata e della Puglia, la CNA della Basilicata e della Puglia, la CLAAI della Puglia, hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa avente l'obiettivo di sostenere e rafforzare la competitività del Distretto del mobile imbottito nel territorio tra le province di Matera, Bari e Taranto. Il Protocollo impegna i sottoscrittori ad attuare misure finalizzate a:

- sostenere gli investimenti e le strutture economico-finanziarie delle imprese;
- diminuire il costo del lavoro;
- promuovere gli investimenti per l'innovazione di prodotto e di processo;
- supportare misure di sostegno ai programmi di internazionalizzazione e di diffusione delle marche e del Made in Italy.

Negli anni successivi la crisi del distretto è peggiorata, come deducibile dal tasso di mortalità aziendale (36,2% negli anni 2007/2012 più del doppio del dato provinciale registrato per il settore manifatturiero), dal decremento del numero degli addetti nei comparti di interesse (-15,3% negli anni 2007/2009, valore nettamente superiore alla

dinamica più generale del settore manifatturiero delle provincie interessate), dal massiccio ricorso alla CIG (circa 6 milioni di ore autorizzate dal 2007 al 2011) e dal decremento delle esportazioni (- 6,9% negli anni 2010/2011, la seconda peggiore performance del comparto nell'ambito degli otto distretti italiani del mobile).

Le dimensioni della crisi sono tali da non consentire alle Regioni interessate di intervenire soltanto con la propria strumentazione e con le risorse di cui dispongono; le Regioni Puglia e Basilicata hanno pertanto chiesto il coinvolgimento delle Amministrazioni Centrali competenti per definire una strategia complessiva da realizzare in tempi rapidi per assicurare efficienza ed efficacia agli interventi.

In data 27 luglio 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), la Regione Puglia e la Regione Basilicata, hanno sottoscritto un nuovo Protocollo di intesa per la attivazione di un Gruppo di Lavoro (GdL) costituito da rappresentanti del MiSE, della Regione Puglia, della Regione Basilicata e di Invitalia; il GdL è stato incaricato di redigere il "Programma di reindustrializzazione e di riqualificazione economica e produttiva riferita al territorio murgiano interessato dalla crisi del cosiddetto mobile imbottito" (Programma).

Il Programma redatto dal GdL ha individuato le seguenti azioni prioritarie:

- salvaguardia e consolidamento delle imprese operanti nel settore del mobile imbottito;
- attrazione di nuove iniziative imprenditoriali;
- sostegno al reimpiego dei lavoratori espulsi dalla filiera produttiva.

Sono stati individuati i seguenti principali interventi:

- riqualificazione delle produzioni, tramite incentivazione degli investimenti volti all'efficientamento dei processi, all'innovazione dei prodotti, alla tutela dei marchi e con particolare attenzione alle forme di aggregazione tra le imprese del Distretto, anche nell'ottica di irrobustirne la presenza sui mercati di sbocco;



- accrescimento e qualificazione del tessuto imprenditoriale del Distretto attraverso interventi di sostegno alla nascita di nuove iniziative ed a supporto di attività di Ricerca e Innovazione in quanto elementi propulsivi dello sviluppo territoriale;
- ricollocazione dei lavoratori attraverso azioni finalizzate alla creazione di nuove opportunità imprenditoriali, al sostegno al reddito ed attraverso politiche attive del lavoro.

In tal senso, tutto quanto sopra premesso, tra le parti intervenute si è concordato di sottoscrivere il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

Finalità dell'Accordo

1. Le premesse costituiscono parte integrante e costitutiva del presente atto.
2. Il presente Accordo è finalizzato, in riferimento al Distretto del mobile imbottito della Murgia (Distretto), alla salvaguardia e consolidamento delle imprese operanti nel settore del mobile imbottito, all'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali ed al sostegno al reimpiego dei lavoratori espulsi dalla filiera produttiva.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

1. Per il conseguimento delle finalità convenute, il presente Accordo regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi di rilancio e di sviluppo industriale delle aree interessate dalla crisi del Distretto, come individuate dagli atti normativi delle Regioni Puglia e Basilicata citati nelle premesse.

Articolo 3

Soggetti dell'Accordo di programma.

1. Partecipano all'Accordo di programma:

a) il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) che, attraverso le proprie strutture:

- concorre al finanziamento degli investimenti e delle attività di sviluppo e di ricerca delle imprese tramite gli strumenti di incentivazione di propria competenza così come indicati all'art.4;
- presiede al confronto fra le parti sociali ed istituzionali;
- fornisce gli opportuni indirizzi ad Invitalia, nonché assicura le attività di vigilanza e di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di programma;

b) la Regione Puglia che, attraverso le proprie strutture, contribuisce al finanziamento degli investimenti nelle forme e modalità di legge indicate al successivo art. 5;

c) la Regione Basilicata che, attraverso le proprie strutture, contribuisce al finanziamento degli investimenti nelle forme e modalità di legge indicate al successivo art. 6;

d) Invitalia, che:

- 1) fornisce il supporto tecnico all' organo preposto al coordinamento attuativo del presente Accordo di cui al successivo articolo 10;
- 2) provvede alle gestione tecnico – amministrativa degli strumenti di incentivazione individuati nell'ambito del piano di cui all'art.9 qualora gli stessi rientrino nelle competenze alla stessa già attribuite dal MiSE o che saranno attribuite in relazione ad eventuali nuovi regimi di aiuto.

Articolo 4

Programma degli Interventi di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico

1. L'intervento del MiSE è finalizzato alla promozione di programmi di investimento e di ricerca e sviluppo delle imprese al fine di promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali in grado di contribuire al recupero e consolidamento delle attività industriali esistenti e creare nuove opportunità di sviluppo per le specializzazioni produttive; verranno privilegiati, in via prioritaria i programmi di investimento che



siano in grado di determinare un ritorno significativo in termini di prospettive di mercato e di addetti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il MiSE provvede al finanziamento:
 - a) degli investimenti produttivi tramite utilizzo dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art.43 del d.l. 25/6/2008 n.112 convertito con modificazioni con la legge 6/8/2008 n.133, degli interventi di cui al d.m. 23/7/2009 ovvero tramite l'istituzione di un apposito regime di aiuto ai sensi dell'art.1, comma 845 della legge 27/12/2006 n.296;
 - b) delle attività di ricerca e sviluppo tramite utilizzo degli interventi di cui alla legge 17/2/1982 n.46;
3. la puntuale individuazione dei regimi di aiuto che saranno utilizzati ai sensi del comma 2 lett.a) è demandata all'organo di coordinamento di cui al successivo art.10 nell'ambito dell'elaborazione del piano attuativo di cui al comma 1 dell'art.9.

Articolo 5

Programma degli interventi di competenza della Regione Puglia

1. La Regione Puglia è impegnata a concorrere alla più celere ed efficace realizzazione dei programmi di investimento tramite il ricorso ai seguenti strumenti di incentivazione regionali:
 - a) Contratti di Programma: dedicato ai progetti industriali di importo complessivo compreso tra 10 milioni e 50 milioni di euro. I progetti industriali possono riguardare investimenti in "attivi materiali" ed investimenti in ricerca. (Regolamento Regione Puglia 9/2008 e s. m. i.).
 - b) Programmi Integrati di Agevolazione (PIA): dedicato ai progetti industriali di importo complessivo compreso tra 1 milione e 20 milioni di euro. I progetti industriali possono riguardare investimenti in "attivi materiali", investimenti in ricerca, investimenti in servizi di consulenza, investimenti per lo sviluppo dell'e-

business ed investimenti per la tutela ambientale relativi esclusivamente alle misure di risparmio energetico. (Regolamento Regione Puglia 9/2008 e s. m. i.).

- c) Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione: dedicato ai progetti industriali di importo complessivo compreso tra 1 milione e 10 milioni di euro. I progetti industriali possono riguardare, oltre ad investimenti in "attivi materiali", investimenti in ricerca, investimenti in servizi di consulenza e investimenti per lo sviluppo dell'e-business. (Regolamento Regione Puglia 4/2012 e s. m. i.).
- d) Aiuti agli investimenti iniziali alle micro e piccole imprese: dedicato ai progetti industriali di importo complessivo compreso tra € 30.000 e € 1.000.000. I progetti industriali devono riguardare investimenti in "attivi materiali". (Regolamento Regione Puglia 1/2009 e s. m. i.).

Articolo 6

Programma degli interventi di competenza della Regione Basilicata

1. La Regione Basilicata è impegnata a concorrere alla più celere ed efficace realizzazione dei programmi di investimento di cui al presente Accordo di programma, localizzati nei comuni di Ferrandina, Matera, Montescaglioso e Pisticci, tramite il cofinanziamento degli interventi del MiSE di cui all'art. 4.

Articolo 7

Attuazione degli interventi e impegni finanziari

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti, i soggetti sottoscrittori provvedono all'esercizio delle rispettive competenze con le modalità ed i tempi convenuti con il presente Accordo di programma.
2. In particolare:
 - a) Il MiSE e Invitalia provvederanno, nel rispetto della normativa vigente e per le parti di rispettiva competenza, al celere svolgimento delle procedure istruttorie

propedeutiche al finanziamento dei programmi di investimento e di ricerca e sviluppo di cui all'art.4.

- b) La Regione Puglia procederà, nel rispetto della normativa vigente, al celere esame delle proposte avanzate ai sensi dei Regolamenti Regionali indicati al precedente art. 5.
- c) La Regione Basilicata provvederà al cofinanziamento degli strumenti di incentivazione che saranno scelti per l'attuazione dell'intervento del MiSE ai sensi del precedente art. 4.
3. Il MiSE e le Regioni sottoscrittrici assumono i seguenti impegni finanziari per l'attuazione dell'accordo:
- a) Il MiSE, ai sensi del d.m. 5 febbraio 2013, concorrerà agli adempimenti finanziari di propria competenza nel limite di 40 milioni di euro di cui:
- 20 milioni di Euro a valere sulle risorse liberate del PON SIL 2000-2006 con riferimento agli interventi di cui all'art.4, comma 2 lett.a)
 - 20 milioni di Euro a valere sulle risorse accantonate con d.m 1 marzo 2012 con riferimento al finanziamento delle attività di cui all'art.4 comma 2 lett.b).
- b) La Regione Puglia concorrerà agli adempimenti finanziari di propria competenza nel limite massimo di 40 milioni di Euro a valere sulle risorse degli Assi I e VI del PO FESR Puglia 2007- 2013.
- c) La Regione Basilicata concorrerà agli adempimenti finanziari di propria competenza nel limite massimo di 21 milioni di Euro a valere:
- per 6 milioni di euro, sulle risorse residue di cui alla Delibera CIPE n.120/1999, di cui 1 milione già nelle disponibilità di Invitalia;
 - per 15 milioni, sulle risorse assegnate alla Regione Basilicata dalla Delibera CIPE n. 88/2012.
4. Il Comitato di cui al comma 3 dell'art.10 alla fine di ogni anno provvede, sulla base dei fabbisogni di investimento oggetto di domanda di agevolazione, a richiedere l'allocazione di eventuali nuove risorse per il finanziamento degli interventi previsti dal presente accordo.

5. Il MiSE, la Regione Puglia e la Regione Basilicata, al fine di migliorare l'attrattività del territorio di riferimento del Distretto, si impegnano altresì a promuovere, in ambito locale, l'avvio di tavoli di concertazione finalizzati a definire un accordo:
- con il sistema bancario per la attivazione di linee di finanziamento dedicate, in grado di facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese del Distretto;
 - con le rappresentanze sindacali e le organizzazioni datoriali per l'adozione di formule contrattuali orientate alla applicazione di strumenti finalizzati alla ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro ed al miglioramento delle performance produttive delle imprese.
 - con il sistema degli Enti Locali interessati dall'Accordo per la puntuale individuazione e realizzazione degli interventi necessari ad ottimizzare il quadro delle infrastrutture per la mobilità ed il sistema della logistica.

Articolo 8


Impegni delle imprese e salvaguardia dell'occupazione

1. Le imprese beneficiarie degli interventi di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 si dovranno impegnare, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione del personale del bacino del Distretto attualmente collocato in CIGS e nelle liste di mobilità o di disoccupazione.

Articolo 9

Utilizzo dei finanziamenti nazionali e regionali

1. L'organo di coordinamento di cui al successivo articolo 10, allo scopo di assicurare l'unitarietà della manovra di intervento, provvede - di concerto con Invitalia e con i competenti Uffici regionali - a definire il Piano Attuativo complessivo dell'intervento pubblico sulla base dell'ottimale utilizzo degli strumenti di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 ed a formulare la relativa proposta al MiSE ed alle Regioni entro



quarantacinque giorni dalla sottoscrizione del presente atto, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:

- assicurare le migliori sinergie tra gli investimenti di tutti i soggetti imprenditoriali, con riferimento ai tempi e alle modalità di attuazione nonché alla localizzazione delle unità produttive;
 - individuare le modalità di raccordo tra i procedimenti agevolativi e la regolazione degli impegni alla riassunzione delle risorse di lavoro provenienti dal bacino del Distretto.
2. Per quanto di rispettiva spettanza, tenuto conto della proposta di Piano Attuativo definita ai sensi del comma 1, il MiSE e le Regioni provvedono all'adozione dei relativi provvedimenti di destinazione e/o assegnazione delle risorse finanziarie entro novanta giorni dalla presentazione della proposta.

Articolo 10

Ministero dello Sviluppo Economico - coordinamento delle attività

1. Il MiSE e le Regioni Puglia e Basilicata, attraverso i rispettivi uffici competenti, concorrono alle attività di confronto e di consultazione tra le parti istituzionali, imprenditoriali e sociali nel corso dell'attuazione del presente Accordo.
2. Il MiSE e le Regioni Puglia e Basilicata, per il conseguimento delle finalità del presente Accordo, provvedono, in particolare, ad assicurare il controllo della compatibilità degli interventi pubblici con la normativa nazionale e europea in materia di incentivi. A tale scopo procedono, ove necessario, alle comunicazioni dovute alle competenti autorità dell'Unione Europea ed al raccordo con le direttive generali e settoriali in materia.
3. Il MiSE assicura inoltre le attività di coordinamento tecnico ed amministrativo per l'attuazione dell'Accordo. A tal fine il MiSE procede alla costituzione di un Comitato di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo, composto da tre membri di cui uno in rappresentanza del MiSE, uno in rappresentanza della Regione Puglia ed uno in rappresentanza della Regione Basilicata. Il Comitato si avvale, del supporto tecnico di Invitalia.

4. Il Comitato di coordinamento svolge, in particolare, compiti di monitoraggio tecnico-amministrativo delle attività dell'Amministrazione centrale, delle Regioni Puglia e Basilicata, da una parte, e, dall'altra parte, delle imprese beneficiarie delle agevolazioni.
5. Il Comitato di coordinamento si riunisce presso il MiSE. Nella prima riunione stabilisce il programma dei suoi lavori e, in particolare, il calendario delle attività rispetto al quale saranno verificati gli adempimenti via via assunti dalle parti obbligate ovvero gli eventuali scostamenti e/o gli adeguamenti da fare al calendario stesso.
6. Il Comitato di coordinamento sovrintende alla verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma e delle attività a cui sono impegnate le parti sottoscrittrici. Le eventuali inadempienze o i ritardi formano oggetto di informativa ai Presidenti delle Regioni ed al Ministro, per l'adozione dei provvedimenti o delle iniziative utili alla rigorosa attuazione del presente Accordo, anche ai sensi del comma 2 dell'art.34 del D. Lgs. 267/2000.
7. Il Comitato di coordinamento, in riferimento alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno di validità del presente Accordo, predispone una relazione tecnica sullo stato di attuazione degli interventi e, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di conclusione di cui al successivo articolo 11, una relazione finale. Le relazioni sono trasmesse a tutti i soggetti sottoscrittori i quali, entro i successivi trenta giorni, fanno pervenire eventuali osservazioni. Sulla base della relazione tecnica finale e delle eventuali osservazioni delle parti, il Comitato di coordinamento propone ai soggetti sottoscrittori di dichiarare, sulla base dei risultati conseguiti, concluso l'Accordo di programma.

Articolo 11

Impegno alla diligenza e durata dell'Accordo

1. Fermo restando quanto regolato con il presente atto, nonché nel rispetto delle norme e dei regolamenti di settore vigenti, i soggetti del presente Accordo sono reciprocamente impegnati, in ogni caso, ad assolvere alle attività di propria




competenza ed a quelle scaturenti dalle esigenze di coordinamento con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento concordato per la compiuta realizzazione dell'obiettivo e dell'oggetto dell'Accordo. In tal senso, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo sono impegnati, ove occorra, anche su specifica richiesta del Comitato di coordinamento, a dare alle strutture di rispettivo riferimento le opportune disposizioni e direttive.

2. La durata del presente Accordo è di trentasei mesi dalla sua data di stipula; il termine suddetto potrà essere oggetto di proroga per il completamento delle iniziative avviate.


Il presente atto è sottoscritto in Roma, 8 Febbraio 2013

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direttore Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali
Dott. Carlo Sappino




.....

REGIONE PUGLIA
Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro
e l'Innovazione
Dott.ssa Antonella Bisceglia




.....

REGIONE BASILICATA
Dirigente Generale Attività Produttive, Politiche dell'Impresa,
Innovazione Tecnologica
Ing. Michele Vita



.....

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.
Amministratore Delegato
Dott. Domenico Arcuri



.....